

BOZZE DI STAMPA

24 aprile 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (605-A)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente: «v-bis) «stabiliti in Italia»: aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica.».

Art. 2

2.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dal II al VII» con le seguenti: «I, II, III e V»;*

b) *al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ai sensi dell'ordinamento italiano» aggiungere le seguenti: «, nonché ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani».*

2.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro;».

2.4

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli strumenti finanziari, compresi gli strumenti indicati dal punto a) a h) del comma 1, che non siano destinati ad essere negoziati in un MTF-DLT o che non siano destinati ad essere oggetto di servizi di investimento come indicati all'articolo 1, comma 5, del TUF.»

Art. 3

3.2

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «sono eseguiti» inserire le seguenti: «, in forza di titolo idoneo,».

3.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, sostituire le parole: «o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti» con le seguenti: «, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti».

Art. 7

7.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, dopo le parole: «rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente» aggiungere le seguenti: «o con le ulteriori modalità determinate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g).».

Art. 10

10.100

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «a quanto previsto» con le seguenti: «alle modalità di tenuta previste»;

Art. 12

12.100

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al fine di garantire la trasparenza delle operazioni relative all'emissione di strumenti finanziari digitali, di tutelare gli investitori e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) garantiscono forme di pubblicità attraverso la messa a disposizione di fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.»

Art. 13

13.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono: i) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione; ii) l'integrità e la si-

curezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo.»

13.101

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono: i) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione; ii) l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo.»

Art. 17

17.100

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere controllati» inserire la seguente: «esclusivamente».

Art. 20

20.100

BORGHESI, GARAVAGLIA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) i requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3;»;*

b) *al comma 5, dopo la parola: «requisiti» inserire la seguente: «ulteriori».*

Art. 23

23.100

COTTARELLI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) a favorire la tutela degli investitori anche verificando che essi dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, nel rispetto degli standard di tutela previsti dalle direttive MiFID.»

Art. 26-bis

26-bis.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, la lettera a) è soppressa;*

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: "6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale."»,

Art. 27

27.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* «ai responsabili del registro»;

b) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) la Consob è competente per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori»;

c) *al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* «nei confronti dei responsabili del registro diversi» *con le seguenti:* «con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi»;

d) *al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali.».

27.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo, in particolare, ai controlli inerenti all'identità digitale dei medesimi investitori».

Art. 28

28.100

BORGHESI, GARAVAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;*

b) *al comma 2, lettera a-bis) dopo le parole: «presente decreto», inserire le seguenti: «quelli di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58 e»;*

c) *al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) prevedere le ulteriori modalità per la determinazione della giornata contabile rilevante ai sensi dell'articolo 7 e adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;»;*

d) *al comma 3, sopprimere la parola: «d),».*

28.101

COTTARELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri per la tutela delle persone fisiche, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 2022/858, relativamente alle operazioni nei mercati OTC. A tal fine, la Consob, nel concedere le autorizzazioni, richiede al gestore di un MTF DLT o di un CSD che gestisce in SS DLT che intenda ammettere persone fisiche a negoziare nei mercati OTC, di verificare preventivamente che esse dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, applicando standard simili a quelli previsti dalle direttive MiFID.»

ORDINE DEL GIORNO

G28.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605-A),

considerato che:

il provvedimento persegue obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza del mercato degli strumenti finanziari, prevedendo modalità digitalizzate per l'emissione e la circolazione degli stessi, con ricorso a registri elettronici distribuiti o DLT;

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

la regolamentazione UE viene incontro al fenomeno della rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

l'obiettivo delle disposizioni in esame risponde all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate, in questo senso, come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione sul provvedimento, "si tratta, in tutta evidenza, di un cambio radicale dell'architettura infrastrutturale sottesa ai mercati finanziari";

valutato che:

la digitalizzazione degli strumenti finanziari deve porsi in armonia con gli istituti concernenti emissione e circolazione di detti strumenti previsti a legislazione vigente;

è di prioritaria importanza assicurare che l'ordinamento offra adeguate ed efficienti soluzioni regolatorie per attrarre anche i fenomeni più innovativi che si manifestano sui mercati dei capitali, congiuntamente ad ineliminabili esigenze di tutela dei risparmiatori e della trasparenza del mercato stesso, così garantendone il buon funzionamento a tutto vantaggio della capacità dello stesso di attrarre risorse in grado di alimentare le esigenze finanziarie delle imprese, senza gravare ulteriormente sui tradizionali canali di finanziamento bancario, tenuto conto della necessità di allargare le capacità finanziarie impiegate, preservando altresì le imprese da tentativi di condizionamento ed infiltrazione illeciti e nel pieno rispetto della disciplina naziona-

le e di rango UE in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

considerato altresì che:

in questo scenario occorre preservare il ruolo strategico svolto dalla Consob nella tutela del risparmio e dei valori di cui all'articolo 47 della Costituzione attraverso la valorizzazione delle funzioni di vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei mercati e dei soggetti operanti sui mercati finanziari, così da garantire che il perimetro di attività e fenomeni che ordinariamente ricadono nell'orbita della suddetta Autorità siano adeguatamente presidiati secondo le esigenze di efficienza e trasparenza, ferme restando le forme di circolazione di valori e di beni assoggettate alle rispettive forme di tutela;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare l'efficiente e tempestiva adozione del regolamento di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, garantendone la piena conformità con le attribuzioni riconosciute alla Consob dalla legislazione vigente e la coerenza sistematica complessiva con le esigenze sopra rappresentate.

EMENDAMENTI

Art. 30

30.1

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole da «da euro 25.000» fino a «euro 5 milioni» con le seguenti: «pari al 20% del controvalore nominale dell'emissione e comunque non inferiore a euro 25.000».

30.100

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «Agli intermediari» con le seguenti: «Ai soggetti».

Art. 32

32.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, dopo le parole: «in un elenco provvisorio» aggiungere le seguenti: «, se in possesso dei requisiti e secondo la procedura prevista dall'articolo 20.».

Art. 33

33.2

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo svolgimento di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento è, ad ogni modo, preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS.»
